

Milano, 4 luglio 2022

Feedback ANASF alla Commissione Europea sulla proposta di Direttiva che modifica la Direttiva sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori

Spett.le Commissione,

nel cogliere l'invito di cui al documento in consultazione sulla Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE, ANASF – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari intende esprimere le seguenti osservazioni.

È comprensibile il dubbio della Commissione Europea che possa esserci un eccesso di norme che regolamentano gli stessi ambiti di tutela dell'investitore. Riteniamo che l'integrazione della Direttiva 2011/83/UE, che stabilisce tutele garantite al consumatore telematico, tramite un approccio di armonizzazione massima, possa fungere da norma di tutela di base, per coprire gli eventuali ambiti lasciati scoperti da altre regolamentazioni, soprattutto in considerazione della continua evoluzione dei mercati, anche a seguito della digitalizzazione.

La Direttiva 2011/83/UE potrà essere applicata anche per le nuove casistiche che non dispongono ancora di una legislazione specifica, ad esempio nel caso di APP di giochi su smartphone e tablet, con pubblicità a rotazione su cripto-attività o trading on line. Tali pubblicità sono costruite per indurre gli utenti a concludere contratti minimali attraverso le modalità tipiche del gioco d'azzardo e sono pertanto estremamente rischiose. È pertanto necessaria una protezione di base per gli investitori.

L'articolo 16ter "Diritto di recesso dai contratti a distanza per i servizi finanziari" prevede che il diritto di recesso non si applichi nel caso di servizi finanziari ai consumatori il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni del mercato finanziario al di fuori del controllo del professionista, che possono verificarsi durante il periodo di recesso. Gli strumenti finanziari citati nell'articolo hanno normative dettagliate che disciplinano la loro distribuzione e che tutelano i clienti, si pensi agli strumenti del mercato monetario o alle quote di un organismo di investimento collettivo.

Tra tali strumenti si citano però anche le cripto-attività, ad oggi prive di qualsiasi tipo di regolamentazione a tutela degli investitori, in attesa che venga definito il Regolamento MICA. Riteniamo pertanto che per le cripto-attività debba essere prevista la possibilità di recesso per gli investitori, considerando che al momento non è prevista nessuna avvertenza preventiva sui rischi che indichi chiaramente agli investitori la possibilità di perdere la totalità del denaro investito o convertito in cripto-attività.

1